

IN BREVE n. 033-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



foto di Luigi Caselli - 5 Terre: Vernazza rinata dopo
l'alluvione del 2011

PENSIONI - TAGLI AGLI ASSEGNI SUPERIORI A 4MILA EURO AL

MESE estratto da PensioniOggi

Il 6 agosto è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge “*Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 euro mensili*” a firma dei due capigruppo della maggioranza alla Camera, D’Uva e Molinari (Lega-Cinque-Stelle). Il testo dell’AC 1071 non è stato però ancora pubblicato sul sito delle Camera.

A differenza delle prime proposte che prevedevano un ricalcolo col sistema contributivo (Di Maio aveva inoltre parlato e sottoscritto nel patto al Governo di pensioni superiori a 5 mila euro netti al mese), nell’attuale disegno di legge si prevede un meccanismo di *riduzione convenzionale dell’assegno pensionistico lordo*, basato non sulla valutazione dell’entità della contribuzione accreditata quanto sull’età in possesso al momento del pensionamento del lavoratore: quanto minore è l’età di pensionamento tanto maggiore sarà la riduzione del trattamento pensionistico cui si andrà incontro.

In particolare:

- si colpirebbero coloro che, indipendentemente dagli anni di carriera, hanno smesso di lavorare relativamente presto;
- saranno risparmiati coloro che, pur avendo maturato un assegno elevato, hanno scelto di pensionarsi ad un’età anagrafica elevata.

Le modalità

Da un punto di vista tecnico l’entità della riduzione dovrebbe essere pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione vigente all’età di decorrenza della pensione e quello previsto all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019, data in cui dovrebbe entrare in vigore il progetto di legge, si utilizzerebbe come divisore un coefficiente minore rimodulato ad un’età anagrafica variabile a seconda dell’anno di decorrenza della pensione secondo una apposita tabella fornita con il DDL. In tal modo si scomputerebbero gli effetti della speranza di vita per

coloro che sono andati in pensione sin dalla metà degli anni '70 riducendo quindi l'erosione del trattamento in corrispondenza della medesima età di pensionamento.

Per chi è andato in pensione prima del 1996 i raffronti si effettuerebbero sui coefficienti di trasformazione forniti in origine colla legge 335/1995. La riduzione dovrebbe coinvolgere le sole quote retributive dell'assegno.

Nelle tabelle di PensioniOggi si evidenzerebbe la riduzione del trattamento pensionistico: quanto maggiore è l'anticipo (rispetto alla data della pensione di vecchiaia ricalcolata a ritroso sin dagli anni '70) tanto maggiore è la riduzione della pensione.

La decurtazione sulle pensioni d'oro (PDL LEGA- CINQUE STELLE)											
E t à	Anno di decorrenza della pensione										
	ETA'/ANNO	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013-2015	2016-2018	dal 2019
a l i a d e c o r r e n z a	<=57	19,92%	20,15%	21,15%	22,60%	20,14%	21,23%	22,49%	23,15%	24,01%	25,05%
	58	17,54%	17,78%	18,81%	20,31%	18,17%	19,28%	20,58%	21,25%	22,13%	23,20%
	59	15,06%	15,31%	16,37%	17,91%	16,08%	17,22%	18,55%	19,24%	20,14%	21,23%
	60	12,40%	12,65%	13,75%	15,34%	13,83%	15,00%	16,37%	17,08%	18,00%	19,13%
	61	9,57%	9,83%	10,96%	12,60%	11,46%	12,66%	14,06%	14,79%	15,74%	16,90%
	62	6,45%	6,72%	7,89%	9,58%	8,93%	10,17%	11,61%	12,36%	13,33%	14,53%
	63	3,19%	3,47%	4,68%	6,44%	6,23%	7,50%	8,99%	9,76%	10,76%	11,99%
	64	-	-	1,25%	3,07%	3,36%	4,67%	6,20%	6,99%	8,03%	9,30%
	65	-	-	-	-	0,28%	1,63%	3,21%	4,03%	5,10%	6,41%
	66	-	-	-	-	-	-	-	0,85%	1,95%	3,30%
z	Eta' Equ.	63 e 11	64	64 e 4	64 e 10	65 e 1	65 e 6	66	66 e 3	66 e 7	67
a	Coeff.	0,0589	0,0591	0,0599	0,0610	0,0526	0,0533	0,0542	0,0547	0,0553	0,0560

PensioniOggi.it

La tavola mostra in percentuale la decurtazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. Per individuare la riduzione basta intrecciare l'età alla decorrenza del trattamento pensionistico con l'anno di decorrenza della pensione. La riduzione si applicherebbe solo sulle pensioni di importo annuo superiore a 80mila euro lordi. Il raffronto è stato effettuato - in attesa di un chiarimento - sulla base dei nuovi coefficienti di trasformazione vigenti dal 1° gennaio 2019. Per i trattamenti liquidati prima del 1996 il raffronto è stato effettuato sui coefficienti vigenti sino al 31 dicembre 2009.

Quando scatta il taglio

Il taglio coinvolgerebbe solo le pensioni di importo lordo pari o superiore ad 80 mila euro l'anno, che corrispondono a circa 4 mila euro netti al mese.

Sarebbe prevista una salvaguardia in base alla quale il trattamento all'esito della decurtazione non possa, comunque, essere al di sotto degli 80 mila euro comprensiva delle quote di perequazione.

Il taglio coinvolgerebbe le sole anzianità maturate con il sistema retributivo (cioè le anzianità sino al 2011 o sino al 1995 a seconda se l'assicurato aveva o meno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).

Ai fini del raggiungimento dell'importo soglia degli 80mila euro si prenderebbe in considerazione anche l'eventuale parte contributiva dell'assegno.

Sarebbero esclusi dalla decurtazione i trattamenti di invalidità, di reversibilità e quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo o del dovere.

Il meccanismo non si applicherebbe alle pensioni delle Casse Privatizzate

Gli organi costituzionali dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DDL.

In caso di più pensioni (dirette) il taglio si applicherebbe sulla sommatoria delle quote retributive delle pensioni cumulate (anche se, in questo caso, resta da comprendere come effettuare il rapporto tra coefficienti in caso di decorrenza delle pensioni in anni diversi).

I risparmi per misure sociali

E' previsto un Fondo *ad hoc* in cui saranno incamerati i risparmi che dovranno essere destinati ad un incremento delle pensioni minime e delle pensioni sociali.

Pensioni d'oro, ora il taglio non si basa più sui contributi versati. Ma quale equità! Dopo avere per mesi dichiarato che avrebbero tagliato gli assegni "se non giustificati dai contributi" si progetta di rapinare le pensioni più alte senza alcun riferimento ai contributi versati.

Ma attenzione, pur sottoscritta la proposta non piace alla Lega ed è lite col M5S: il testo va corretto! ... meglio il contributo di solidarietà!

Ma come potranno calcolare i contributi versati se per determinati settori non esiste lo storico dei versamenti? Con calcoli induttivi! Ma quanto è lecito? Si pretende la correttezza del cittadino, ma il cittadino pretende che anche chi governa agisca correttamente Di Maio parla e riparla di ricalcolo sulla parte di pensione pagata col sistema retributivo, ma temo che conosca ben poco la materia previdenziale ...

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 35 (ma attenzione alla pensione)

Col nuovo incentivo per l'assunzione nel settore privato (non applicabile al settore del pubblico impiego) dei giovani under 35 negli anni 2019-2020, previsto di Dignità, convertito in legge n.96 e in GU n.186 dell'11 agosto, contributi INPS ridotti al 50% con tetto di 3mila euro annui per tre anni.

Ma attenzione, la contribuzione ridotta potrebbe determinare la maturazione della pensione in misura corrispondentemente ridotta, mancando una norma di salvaguardia ...

Infatti a differenza dell'attuale formulazione dello sgravio contenuto nella legge 205/2017, la legge attuale non prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei destinatari delle assunzioni agevolate. Se il decreto ministeriale applicativo da emanarsi entro 60 giorni non disporrà diversamente la mancata precisazione comporterà una lesione nella misura del trattamento pensionistico per questi giovani assunti con tale provvedimento. La questione non è secondaria dato che farebbe perdere *appeal* al beneficio.

LAVORO - TU 81/2015 CON MODIFICHE LEGGE 96/2018

Decreto legislativo 81/2015 (Testo unico dei contratti di lavoro) colle modifiche apportate dalla Legge 96/2018 di conversione, con modificazioni, del decreto Dignità.

ALLEGATO A PARTE - DLgs 81/2015 con modifiche legge 96/2018 (documento 171)

AGENZIA ENTRATE COMUNICA - FISCO: ENTRATE, OPERAZIONE TRASPARENZA ONLINE RISPOSTE INTERPELLI CITTADINI

Gli interPELLI ricevuti dalle strutture centrali dell'Agencia saranno pubblicati sul sito delle Entrate per rendere nota l'interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti. È quanto prevede il provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini pubblicato oggi in tema di trasparenza e pubblicità delle risposte, con l'obiettivo di consentire al cittadino la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall'Agencia. La pubblicazione sul sito dell'Agencia riguarda le risposte fornite a partire dal prossimo 1° settembre.

Porte aperte a tutti gli interPELLI - Le novità introdotte dal Provvedimento riguardano tutti i tipi di interPELLO previsti dallo Statuto del Contribuente (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo), gli interPELLI relativi ai nuovi investimenti e le consulenze giuridiche rese nei confronti delle associazioni di categoria e di altri enti.

I nuovi orientamenti diventano prassi - Il provvedimento di oggi ribadisce che, nel caso in cui le risposte alle istanze di interPELLO e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l'orientamento adottato in precedenti documenti di prassi o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avviene sotto forma di circolare o di risoluzione. Dove trovare le risposte - Le risposte agli interPELLI e i documenti di sintesi saranno pubblicati in forma anonima in una sezione dedicata del sito dell'Agencia, mentre le circolari e le risoluzioni continueranno a essere pubblicate, oltre che sul sito delle Entrate, nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.

Garantita la riservatezza del contribuente - Le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli principi di diritto espressi nella risposta. Sarà omesso qualsiasi riferimento al caso concreto nel caso in cui questo tipo di riferimento possa portare un concreto pregiudizio a un interesse pubblico o privato, prevalente o comunque relativo al mercato, alla concorrenza, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, al segreto commerciale e al diritto di protezione dei dati personali.

PENSIONI - TAGLI SEMPRE TAGLI, SIAMO PERO' STUFI DEI TAGLI (mpe)

Politici e amministratori ...fame di soldi, ma dove prenderli? Il solito pozzo ... dai pensionati, da coloro che, onestamente lavorando e pagando le tasse, hanno pagato fior di contributi a valore corrente, sperando di poter contare nel post-lavorativo su una pensione dignitosa nel tacito patto dell'affidamento stabilito colle istituzioni.

1992 - Amato, mentre la lira affonda, taglia la spesa previdenziale innalzando l'età pensionabile di 5 anni, mentre gli anni del minimo di contribuzione necessaria diventano 20. Inoltre calcolo non è più sulla media dei redditi degli ultimi 5 anni di lavoro, ma sugli ultimi dieci anni e nel pubblico impiego l'aliquota di rendimento per il calcolo dell'assegno previdenziale abbandonò la vecchia tabella della e passò al 2% annuo, riducendo il massimo dal 100% dell'ultima retribuzione pensionabile all'80% col blocco ai 40 anni di anzianità contributiva, col congelamento di ogni beneficio ulteriore: in altre parole oltre i 40 anni si continuavano a versare fior di contributi a vuoto.

1995 - Dini, introduce il sistema contributivo: il calcolo della pensione va calcolato sul totale dei contributi (rivalutati nel tempo, ma come?) effettivamente versati dal lavoratore e non sulle retribuzioni percepite. Introduce anche i lavori usuranti, le «finestre di uscita», e la flessibilità dell'età pensionabile (una fascia tra i 57 e i 65 anni) legata a requisiti minimi di contribuzioni variabili a seconda del sistema contributivo di appartenenza.

1997 - Prodi, inasprisce i criteri di età per le pensioni di anzianità e aumenta i contributi per i lavoratori autonomi.

2004 - Maroni, per tagliare i costi, modificò l'età minima per accedere alla pensione di anzianità di altri due anni coi cosiddetti «scaloni»: spostamento dell'età pensionabile da 57 a 60 anni a partire dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014; vengono introdotti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all'ente di previdenza.

2007 - Prodi, introduce le quote determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni) poi si aggancia la revisione dei coefficienti di calcolo alla vita media calcolata dall'Istat.

2010 - con la manovra finanziaria si stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2015, l'innalzamento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, mentre per le dipendenti del pubblico impiego conferma il requisito di 65 anni per la pensione di vecchiaia dal 2012.

2012 - Fornero, estende il sistema contributivo a tutti a partire dal 1 gennaio 2012 e innalza ulteriormente il livello minimo di età pensionabile: le dipendenti passano a 62 anni (che diventeranno 64 nel 2014, 65 nel 2016 e 66 nel 2018; le lavoratrici autonome dovranno lavorare un anno in più), mentre gli uomini devono arrivare fino a 66 anni.

Vanno anche considerati i vari blocchi della perequazione automatica e dei contributi di solidarietà coi giudizi ondulanti della Corte Costituzionale.

Ecco i vari ceselli di riforma degli ultimi 25 anni, una riforma mai finita ... infatti già Lega e M5S sono al lavoro ...e annaspiano su che cosa fare per raschiare il più possibile.

Ma come, specialmente i giovani, si può aver fiducia nel futuro previdenziale: ogni patto può venire meno e anche quello in essere taglieggiato ... addio alle legittime aspettative, addio ai diritti soggettivi acquisiti, ma cancellabili, modificabili, ovviamente in peius

PENSIONI, IL POZZO CUI ATTINGERE SOLDI (mpe)

Nel contratto di Governo Lega-M5S tagli delle pensioni d'oro sopra i 5 mila euro per una maggior equità sociale ... chiara scusa demagogica per raccattare soldi ... e, infatti, il livello è già sceso a 4 mila perchè insufficiente alle stime dei bisogni ... ma ecco che già che spunta il progetto Brambilla molto più redditizio di un contributo, per ora triennale, legato alla pensione, contributo a scaglioni da un minimo dello 0,35% al 15% per le fasce più elevate.

In altre parole una nuova imposta, la «tassa del pensionato» che peraltro già paga regolarmente, a tariffe piena senza detrazioni, l'IRPEF anche sulla pensione, contrariamente a quanto avviene in altri Stati.

E c'è anche chi abbozza: l'italiano è un gran risparmiatore Ebbene si chieda o meglio si imponga sui suoi risparmi un prestito forzato, e perché no? Nel lontano 1940 si diedero le vere (o fedeli matrimoniali) alla Patria con le padelle di rame e le cancellate di ferro per fare i cannoni!!!

Stranamente nessuno parla però di evasioni delle tasse ... e degli sprechi clientelari ...

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER I LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI COME FUNZIONA IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO

Scarica la Guida INPS:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_publici.pdf Vedi anche **BREVIA 31**

VISITE FISCALI: COME FUNZIONANO



Lavoratore

Contatta il proprio medico curante

Prende nota del numero di protocollo

Verifica l'indirizzo di reperibilità durante la malattia

Rispetta le fasce di reperibilità



Medico

Trasmette il certificato telematico di malattia all'INPS e rende disponibile l'attestato al datore di lavoro



INPS\Datore di lavoro

Possono richiedere la visita di controllo

Fasce di reperibilità

Lavoratori privati 10-12 17-19

Lavoratori pubblici 9-13 15-18



ANCORA SULLE PENSIONI dal sito di Franco Abruzzo

- Pensioni, la Lega corregge M5S: meglio il contributo di solidarietà. Scontro sul taglio per gli assegni sopra i 4 mila euro. Telefonata Salvini-Di Maio sul metodo di calcolo: si torna ai contributi versati, stop agli anni di anticipo. Ma per il 40% delle persone l'importo dei versamenti è un rebus.

di Lorenzo Salvia/corrieredellasera

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25240>

- Ecco perché è incostituzionale la stangata M5S sulle pensioni. L'ipotesi di ricalcolo contributivo sugli assegni elevati viola il principio di uguaglianza: la Consulta dirà no.

Giudici e Baroni Universitari intoccabili.

di Renato Brunetta "Il Giornale"

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25239>

- NEL MIRINO DEI LIVELLATORI SOCIALI alla Rousseau che odiava la proprietà e i ceti agiati.

Il retroscena. Imbarazzo nella maggioranza. Lega e 5 Stelle calcolano di colpire 160 mila persone ma l'Inps non ha tutti i dati e potrebbero essere molti di più. Militari, medici e dirigenti pubblici: a chi saranno tagliate le pensioni alte. (IN CODA l'articolo di Stefano Lorenzetto: "L'Italia del M5S in stile Maduro").

di Valentina Conte "La Repubblica"

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25238>

LA RICONGIUNZIONE RIGUARDA TUTTE LE QUOTE VERSATE

ALL'ENTE da Sole 24 ore – risposta 1793 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono un medico, classe 1971, dipendente ospedaliero dallo giugno 2005. Ho svolto la libera professione dall'11 marzo 2002 al 31 maggio 2005, versando all'Enpam i contributi della quota A e della quota B (attività libero professionale). Attualmente sto riscattando la laurea e la specializzazione per un totale di 10 anni.

Al fine di assicurarmi un unico trattamento pensionistico presso l'Inps, gradirei sapere se posso ricongiungere, e quindi trasferire dall'Enpam all'Inps, solo il periodo prestatato come libero professionista (quota B) sulla base della legge 45/90. Oppure se -sulla base dell'articolo 1, comma 195, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017)- posso cumulare i periodi accreditati presso differenti gestioni previdenziali.

R - In via generale, si ritiene che la ricongiunzione, ex legge 45/90, dovrebbe riguardare tutti i contributi versati all'Enpam e non soltanto quelli della quota B, in quanto l'articolo 1 della legge citata stabilisce che «al lavoratore (...) che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali». Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno essere richiesti all'Enpam, competente al trasferimento dei contributi all'ex Inpdap.

In alternativa, se l'onere richiesto per la ricongiunzione risultasse troppo elevato, il lettore potrà rinunciare e chiedere il cumulo dei servizi, a titolo gratuito, previsto dall'articolo 1; comma 195 della legge 232/16 (legge di Bilancio 2017), che ha esteso, dallo gennaio 2017, l'istituto del cumulo dei contributi, di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/12, anche per i contributi provenienti dalla Casse professionali degli enti di previdenza, di cui al Dlgs 509/1994 (Enpam, Enpaf, Inpgi, eccetera). In questo caso, ai fini del calcolo dell'importo della pensione, «le gestioni

interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento».

CUMULO NON ESERCITABILE DA CHI È GIÀ PENSIONATO da Sole 24 ore
risposta 1794 a cura Aldo Forte

D - Ho 70 anni d'età e sono pensionato per anzianità (Cnpr, cassa dei ragionieri), con otto anni di contribuzione Inps mai ricongiunti, perché il costo è troppo oneroso (95.000 euro circa). Ho diritto al cumulo di questi contributi?

R - Il cumulo può essere esercitato per il raggiungimento di una pensione. Nel caso in esame, il lettore è già pensionato e, quindi, non può esercitare il cumulo per raggiungere la pensione, sommando i contributi da ragioniere e quelli Inps. Inoltre, non ha diritto alla pensione supplementare per la contribuzione Inps, in quanto da tale prestazione sono esclusi i titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti, come nel caso in esame.

IL «MILITARE» NON PUÒ «AGGIUNGERSI» ALLA PENSIONE da Sole 24 ore - risposta 1795

D - La legge di Bilancio per il 2017 ha esteso anche ai liberi professionisti la possibilità del cumulo gratuito. Sono un professionista in pensione dall'aprile del 2014 (pensionato Inarcassa, con 35 anni di contributi). Alla luce della normativa (legge 232/2016, articolo 1, commi 195-198), avendo svolto il servizio come allievo ufficiale da luglio 1969 a gennaio 1971, posso chiedere di cumulare questo periodo (retribuito) con i contributi Inarcassa per i quali percepisco già la pensione?

R - Non è possibile cumulare il periodo militare con i contributi già oggetto di pensione. Il regolamento di previdenza Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti) prevede che il servizio militare possa essere riscattato, ma pone alcuni limiti.

In particolare, è previsto che siano riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, e i servizi ad esso equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo. E il periodo di leva è riscattabile anche se svolto in qualità di ufficiale. Per quanto riguarda la presentazione della richiesta, invece, viene stabilito che la domanda di riscatto militare può essere presentata in qualsiasi momento e comunque:

- fino alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità e indiretta;
- fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria, per i titolari di pensione di invalidità;
- almeno 180 giorni prima della data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità.

IL DOTTORATO SENZA BORSA PUÒ ESSERE RISCATTATO da Sole 24 ore
risposta 1796

D - Il periodo di dottorato di ricerca senza borsa di studio, in assenza di contemporaneo lavoro dipendente, può essere riscattato a fini previdenziali presso la Gestione separata dell'Inps, al pari di

un periodo dottorale con erogazione di borsa di studio e contributi Inps? In caso affermativo, è conveniente procedere a tale riscatto?

R - I dottorati di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge, possono essere riscattati.

Rimangono esclusi i corsi di dottorato di ricerca per i quali si è fruito di una borsa di studio con contribuzione versata alla Gestione separata Inps. In merito alla convenienza, è difficile dare un parere. È sicuro che si aumenta l'anzianità contributiva (e quindi si avvicina il traguardo pensionistico), anche se ciò comporta il pagamento dell'onere derivante dal riscatto.

PER NON PREMIARE CHI SI E' SOTTRATTO ALLA CONTRIBUZIONE e PUNIRE CHI HA FATTO IL SUO DOVERE di Pino Nicotri da Italia Oggi

Prima di alzare le pensioni minime è necessario verificare le proprietà w il conto in banca. Altrimenti si premia lo sbafo.

... e ora il Governo vuole premiare anche proprio quei furbi che lo hanno fatto fesso due volte! Per giunta, li vuole premiare a spese di chi invece non ha fatto il furbo e le tasse le ha sempre pagate perché trattenute direttamente dallo stipendio, che fosse di piombo, rame, argento o d'oro ...

LEGGI IN

<https://www.italiaoggi.it/news/prima-di-alzare-le-pensioni-minime-e-necessario-verificare-le-proprietà-e-il-conto-in-banca-altrimenti-2288808>

CHIARIMENTI INPS - PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI

PUBBLICI (*) fonte INPS Comunicato stampa 14 agosto 2018 - dal sito INPS

In merito alla **prescrizione dei contributi** dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell'INPS, si chiarisce che la **posizione assicurativa** potrà essere sistemata anche **dopo il 1° gennaio 2019**.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e **datori di lavoro pubblici**, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall'Istituto.

Il **31 dicembre 2018** non deve essere considerato come la data ultima entro cui l'iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella **Gestione dell'exINPDAP** che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell'Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell'INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all'INPS **dal 1° gennaio 2019** saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno **sostenere un onere** calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito a

periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliono verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all'estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione **RVPA**, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L'unica eccezione è costituita dagli iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti** (CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

(* **I dipendenti pubblici** (salvo eccezioni) sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una delle seguenti casse: CTPS (Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato), CPDEL (Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali), CPUG (Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari), CPI (Cassa Pensione Insegnanti) e CPS (Cassa Pensione Sanitari).

Ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla normativa di riferimento sono iscritti al fondo o della Gestione ENPAS o di quella INADEL